

Legge federale *Avamprgogetto* sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria di trattati internazionali

(Modifica della legge sull'organizzazione del Governo e
dell'Amministrazione e della legge sul Parlamento)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 21 marzo 1997² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Ingresso

visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale³,

...

Art. 7a cpv. 2 lett. b, c, d e cpv. 3 (nuovo)

² Parimenti in modo autonomo può concludere trattati internazionali di portata limitata. Sono tali in particolare i trattati che:

- b. servono all'esecuzione di trattati già approvati dall'Assemblea federale e si limitano a precisare i diritti, gli obblighi e i principi organizzativi già sanciti nel trattato di base;
- c. *abrogata*
- d. sono diretti alle autorità e disciplinano questioni tecnico-amministrative.

³ Non sono considerati trattati internazionali di portata limitata in particolare i trattati che:

1 FF ...
2 RS **172.010**
3 RS **101**

- a. adempiono una delle condizioni per l'applicazione del referendum facoltativo di cui all'articolo 141 capoverso 1 lettera d;
- b. contengono disposizioni su materie il cui disciplinamento è di esclusiva competenza dei Cantoni;
- c. causano spese uniche di oltre cinque milioni di franchi o spese ricorrenti di oltre due milioni di franchi all'anno.

Art. 7b cpv. 1^{bis}

¹ Il Consiglio federale rinuncia all'applicazione provvisoria se vi si oppongono almeno due terzi dei membri di ciascuna delle due commissioni competenti dell'Assemblea federale.

2. Legge del 13 dicembre 2002⁴ sul Parlamento

Art. 152 cpv. 3^{bis}

^{3bis} Il Consiglio federale consulta le commissioni competenti prima di applicare a titolo provvisorio un trattato internazionale la cui approvazione è di competenza dell'Assemblea federale. Se vi si oppongono almeno due terzi dei membri di ciascuna delle due commissioni, il Consiglio federale rinuncia all'applicazione provvisoria.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁴ RS 171.10